CAMERA DEI DEPUTATI N. 4480

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

ZUGNO, CATELLANI, DE VITO, BUZIO, CIPELLINI, SEGNANA, ASSIRELLI, BALDINI

APPROVATA DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 aprile 1976 (*Stampato n. 2259*)

Modifica agli articoli 9, 12 e 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 aprile 1976

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 9 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« Il brevetto per modelli di utilità ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano, rispettivamente, dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda.

In materia i modelli di utilità e di modelli e disegni ornamentali non si concedono brevetti completivi ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione, o in rate quinquennali ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« Alle anzidette rate della tassa di concessione si applicano gli articoli 46 e seguenti, e connesse disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento in vigore dei brevetti per invenzioni industriali ».

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« In caso di mancato pagamento delle rate della tassa di concessione si applicano gli articoli 55, n. 1, e seguenti, e connesse disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti il mancato pagamento delle tasse annuali dei brevetti per invenzioni industriali ».